

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

**RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 1950**

(57<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Sistemazione di circoscrizioni territoriali di confine in provincia di Gorizia » (N. 1397) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RAFFEINER, relatore . . . . . Pag. 503

« Spese di manutenzione rinnovamento ed acquisto del materiale elettorale di proprietà dello Stato e spese inerenti al servizio tecnico ispettivo » (N. 1398) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RIZZO Domenico, relatore . . . . . 507, 508  
MENOTTI . . . . . 508  
LOCATELLI . . . . . 508  
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . . 508  
TERRACINI . . . . . 508

« Inclusione dell'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e per la somma annua di lire 25.000.000, fra gli Enti beneficiari dei contributi concessi con l'articolo 6

del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 » (N. 1404) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TERRACINI . . . . . Pag. 509  
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . . 509

« Concessione all'opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati di un contributo di 500 milioni » (N. 1409) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TERRACINI . . . . . 510  
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . . 510

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Donati, D'Onofrio, Fantoni, Fazio, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Minio, Minoja, Raffener, Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Terracini e Tupini.

È altresì presente il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

RICCIO, Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Sistemazione di circoscrizioni territoriali di confine in provincia di Gorizia » (N. 1397) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione di circoscrizioni territoriali di confine in provincia di Gorizia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFEINER, *relatore*. Il disegno di legge ha per oggetto la sistemazione definitiva dei servizi pubblici di alcuni territori vicini a Gorizia che sono rimasti senza capoluogo perchè i loro vecchi capoluoghi, in seguito al Trattato di pace, sono stati distaccati dal territorio nazionale e sono attualmente in territorio jugoslavo. Secondo quanto è detto nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, e anche da quanto si può desumere dal testo degli articoli, si tratta in tutto di 24 frazioni, rimaste senza capoluogo, per le quali si prevede la costituzione di due nuovi Comuni e l'aggregazione di alcune a Comuni già esistenti. Infatti, attraverso l'unione di cinque frazioni viene ricostituito il comune di San Floriano del Collio, soppresso durante il regime fascista nel 1927; attraverso l'unione di dieci altre frazioni viene ricostituito il comune di Savogna d'Isonzo, mentre due frazioni vengono aggregate al già esistente comune di Cormons e altre sette al comune di Doberdò del Lago.

Devo tuttavia far presente che, nonostante tutte le mie premure, non sono riuscito ad avere il carteggio con gli elementi adatti a permettermi di dare un giudizio preciso sulla convenienza di questo disegno di legge. L'unica cosa che ho potuto esaminare sono le planimetrie, dalle quali ho potuto controllare che le località in parola si trovano vicino a Gorizia. Ma nulla posso riferire riguardo al numero delle popolazioni o alla superficie dei relativi territori nè circa le condizioni finanziarie. Ho esaminato il dizionario dei Comuni e delle frazioni, pubblicato nel 1936 dall'Istituto centrale di statistica, ma ho trovato solo sei delle frazioni nominate nel disegno di legge. Dubito quindi che si tratti veramente di frazioni, si tratterà probabilmente di semplici località. Ho constatato anche, dal confronto fra il disegno di legge e le piante planimetriche, che alcuni nomi sono scritti diversamente nel disegno di legge e nella planimetria. Così, per esempio, una frazione si chiama Ferletti mentre nel disegno di legge si legge Ferletto; un'altra si chiama Castalietto mentre nel disegno di legge si legge Castelletto.

Non avendo altro da aggiungere, mi rimetto al giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

Il comune di San Floriano del Collio, soppresso col regio decreto 24 novembre 1927, n. 2248, e riunito con quello di San Martino Quisca, è ricostituito con l'aggregazione delle frazioni Scedina, Uclanzi, Valleris e Giasbana, già appartenenti allo stesso comune di San Martino Quisca, con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa.

(È approvato).

Art. 2.

Il comune di Savogna d'Isonzo, soppresso col regio decreto 24 novembre 1927, n. 2249, e riunito con quello di Merna, è ricostituito con l'aggregazione delle frazioni Rupa, Peci, Scariano, Castel Rubbia, Gabria superiore e Gabria inferiore, già appartenenti al comune di Merna, e delle frazioni San Michele del Carso, Cotici superiore e Cotici inferiore, già appartenenti al comune di Oppachiasella, con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa.

(È approvato).

Art. 3.

Le frazioni Plessiva di Medana e Castelletto Zegla, già appartenenti al comune di Castel-dobra, sono aggregate al comune di Cormons, con la delimitazione territoriale risultante dalla planimetria annessa.

(È approvato).

Art. 4.

Le frazioni Devatachi, Visintini, Vallone, Palichisce, Micoli, Ferletto e Bonetti, già appartenenti al comune di Oppachiasella, sono aggregate al comune di Doberdò del Lago con la delimitazione territoriale risultante dalla planimetria annessa.

(È approvato).

## Art. 5.

Gli organici dei personali dei comuni di San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo, Cormons e Doberdò del Lago saranno stabiliti in rispondenza alle esigenze delle rispettive amministrazioni, salva la relativa approvazione a norma delle disposizioni vigenti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Spese di manutenzione, rinnovamento ed acquisto del materiale elettorale di proprietà dello Stato e spese inerenti al servizio tecnico ispettivo** » (N. 1398) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Spese di manutenzione, rinnovamento ed acquisto del materiale elettorale di proprietà dello Stato e spese inerenti al servizio tecnico ispettivo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RIZZO DOMENICO, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati con deliberazione della sua 1<sup>a</sup> Commissione permanente in data 24 novembre 1950, propone di porre a carico del bilancio dello Stato le spese per la manutenzione e la rinnovazione delle urne per le votazioni elettorali, quelle dei bolli per le Sezioni e dei relativi accessori, quelle di acquisto del suddetto materiale per le Sezioni di nuova istituzione, quelle di trasporto del materiale stesso in ciascun Comune ed, infine, quelle inerenti al servizio tecnico ispettivo correlativo alla formazione, revisione ed aggiornamento delle liste elettorali.

Tali ultime spese, di carattere continuativo e dirette ad assicurare la tempestiva regolarità del servizio elettorale, ineriscono a compito istituzionale dell'Amministrazione dell'interno, e non può dubitarsi che esse debbano far carico allo Stato.

Le altre, prima elencate ed attinenti alla manutenzione, rinnovazione ed integrazione dell'attrezzatura del materiale per l'espletamento delle operazioni elettorali, furono, in passato ed in occasione delle precedenti consultazioni elettorali, sempre sostenute dallo Stato. Vedansi in proposito l'articolo 29 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, per la ricostituzione su base elettiva delle Amministrazioni comunali, l'articolo 25 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, per le elezioni alla Costituente, l'articolo 22 del testo unico delle leggi per le elezioni alla Camera dei deputati del 5 febbraio 1948, n. 26.

L'Amministrazione è, quindi, ora in possesso della dotazione di urne, bolli ed accessori utili al servizio delle 41.646 sezioni che funzionarono in occasione delle elezioni politiche del 1948 (a fronte delle 35.378 delle elezioni amministrative del 1946 e di quelle per l'Assemblea Costituente e per il referendum istituzionale del 2 giugno dello stesso anno).

Deve la stessa Amministrazione, pertanto, provvedere solo a rinnovare, ove occorra, la parte di tale materiale che risultasse usurata, ed integrarlo per le esigenze delle altre circa 3.500 sezioni elettorali formatesi, con le revisioni delle liste del 1949-50, per l'attuazione della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (articolo 26), che limitò ad 800 il numero massimo degli iscritti di ciascuna sezione e dovrà, infine, a suo tempo, provvedere al trasporto del materiale stesso ad ogni singolo Comune.

Tali non contestabili esigenze del servizio e quella non meno sicura di garantire la indispensabile uniformità, tempestività e regolarità dell'attrezzatura, consigliano di approvare il disegno di legge ora sottoposto al nostro esame.

In ordine ad esso, però, non posso tacere un evidente rilievo di natura costituzionale per quanto, nella specie, esso abbia finalità veramente formale.

Dispone il disegno nel suo secondo articolo che le spese in questione faranno carico per l'esercizio finanziario 1950-51 al capitolo 96 dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo ed a quelli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari.

Ora, per quanto attiene all'esercizio in corso, è da rilevare che il disegno di legge n. 1600 fu presentato alla Camera dei deputati soltanto il 19 ottobre 1950: quando, cioè, non solo il richiamato capitolo 96 figurava già impostato nel bilancio di previsione depositato fin dal febbraio 1950 (disegno di legge n. 853) ma il bilancio stesso risultava già approvato da almeno un ramo del Parlamento.

Dalla data, poi, di approvazione finale di questo disegno di legge il bilancio dell'Interno per l'esercizio 1950-51 risulterà da tempo non solo approvato ma largamente attuato e scontato.

Ora non può dirsi che un tale procedimento risulti interamente rispettoso, oltre che della legge sulla contabilità generale dello Stato, dello stesso articolo 81 della Costituzione là dove è detto: « Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese ».

Ciò importa, da un canto, che la impostazione della nuova spesa in bilancio avrebbe dovuto essere preceduta e non seguita dall'approvazione del presente disegno di legge e dall'altro che, essendo stabilita incostituzionalmente una nuova spesa in sede di bilancio, il richiamo di che all'articolo 2 del presente disegno va a ricollegarsi ad una impostazione non costituzionale.

È da augurarsi che pel futuro l'Amministrazione ponga il Parlamento in grado di effettuare la sua tempestiva azione di controllo alla stregua delle garanzie costituzionali.

MENOTTI. Pur associandomi, anche a nome del mio Gruppo, alla riserva fatta dal collega Rizzo, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato.

LOCATELLI. Pur essendo perfettamente d'accordo con il relatore, vorrei che rimanesse a verbale una mia raccomandazione. Il Governo paga sempre con molto ritardo le spese elettorali anticipate dai Comuni: si dovrebbe quindi fare in modo che queste spese, spesso ingentissime, venissero pagate tempestivamente.

RIZZO DOMENICO, *relatore*. Non si tratta di spese anticipate dai Comuni ma di quelle attinenti alla manutenzione e all'acquisto, per le sezioni di nuova istituzione, del materiale occorrente nelle giornate delle votazioni, oltre a

qualche altra piccola spesa, come quelle necessarie al trasporto del materiale in ciascun Comune.

LOCATELLI. Nella nostra Commissione vi sono cinque o sei Sindaci e tutti possono darvi atto che alle spese di cui ha parlato il relatore provvedono i Comuni. Ad ogni modo, desidero che la mia raccomandazione rimanga a verbale perchè molti Comuni hanno fatto presente la necessità di avere un tempestivo rimborso.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Prendo atto delle raccomandazioni che hanno fatto gli egregi colleghi. Però bisogna tener presente, rispetto alla prima osservazione, che non sempre è possibile presentare contemporaneamente al bilancio di previsione i progetti di legge relativi alla copertura delle nuove spese nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Non bisogna dimenticare che i bilanci sono di previsione e che quindi possono essere in essi comprese nuove e maggiori spese.

RIZZO DOMENICO, *relatore*. Ma, secondo il disposto dell'articolo 81 della Costituzione, non si può negare che, ove si tratti di nuove spese, queste non possono essere comprese nel bilancio, perchè avremmo un bilancio viziato in origine in quanto la legge di approvazione del bilancio non può servire come legge istitutiva della nuova spesa.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. I bilanci possono prevedere una spesa nuova purchè nel disegno di legge relativo a questa spesa ne sia indicata la copertura. Questo è il sistema usato finora.

TERRACINI. Non contesto che nei bilanci degli ultimi anni si sia così provveduto; ma ciò significa che quei bilanci non erano redatti secondo l'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare che, per una osservazione di carattere molto incidentale, rischiamo di affrontare un problema molto importante, uscendo dai limiti di questo disegno di legge. Pregherei quindi la Commissione di voler rimanere in questi limiti. Del resto, si tratta di materia opinabile.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla discussione degli articoli:

## Art. 1.

Le spese per la manutenzione e la rinnovazione delle urne per la votazione, dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, di proprietà dello Stato, quelle di acquisto del suddetto materiale per le sezioni di nuova istituzione, quelle di trasporto del materiale stesso, nonchè quelle inerenti al servizio tecnico ispettivo, sono a carico dello Stato.

(È approvato).

## Art. 2.

Le spese di cui al precedente articolo fanno carico, per l'esercizio finanziario 1950-51, al capitolo 96 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo ed a quelli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Inclusionione dell'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e per la somma annua di lire 25.000.000, fra gli Enti beneficiari dei contributi concessi con l'articolo 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 » (N. 1404)**

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione di voler discutere due disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati, che rappresentano una specie di dono natalizio a favore dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

Nessuno facendo osservazione, così resta stabilito.

Pongo allora in discussione il disegno di legge: « Inclusionione dell'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e

per la somma annua di lire 25 milioni, fra gli Enti beneficiari dei contributi concessi con l'articolo 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 ».

TERRACINI. Sono d'accordo nel votare questo disegno di legge, ma colgo l'occasione per richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sul fatto che, per quanto vi sia necessità di venire incontro alla infermità di questi nostri concittadini, non bisogna dimenticare che ci sono anche altri, colpiti da altre infermità, e principalmente i sordo-muti, che fino adesso sono riusciti solo ad avere qualche milione da parte dello Stato, mentre per i ciechi sono stati stanziati centinaia di milioni. Prego quindi il rappresentante del Governo di non dimenticare i 45.000 sordo-muti ai quali certamente va anche la solidarietà nazionale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo terrà presente l'osservazione del senatore Terracini; faccio tuttavia presente che bisognerebbe presentare un disegno di legge particolare a favore dei sordo-muti, i quali del resto sono in condizioni diverse e forse meno terribili di quelle dei ciechi.

TERRACINI. L'infermità dei sordo-muti si presta a diminuzioni di carattere psichico ed intellettuale e le loro condizioni sono aggravate dal fatto che non sono stati mai aiutati e non hanno potuto essere rieducati, almeno nella gran parte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli:

## Art. 1.

All'articolo 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è aggiunta la seguente lettera: *d*) a favore dell'Unione italiana dei ciechi, per l'avviamento al lavoro dei privi di vista, lire 25 milioni.

(È approvato).

## Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1 decorre dall'esercizio finanziario 1950-51.

(È approvato).

## Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla iscrizione della somma suindicata ad apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio finanziario 1950-51, ed alla corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 147 del bilancio del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Concessione all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati di un contributo di lire 500 milioni** » (N. 1409) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Apro ora la discussione sul disegno di legge: « Concessione all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati di un contributo di lire 500 milioni ».

Per questo disegno di legge vi è il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione.

TERRACINI. Debbo in proposito fare osservare che, mentre ogni assistenza va ai profughi giuliani e dalmati, ognuno di noi riceve continuamente richieste e preghiere da parte di profughi italiani da altre località, i quali non possono avvalersi della qualità di provenienti da terre pur legate particolarmente al sentimento della Nazione italiana.

Per essi qualche cosa si fa; ma c'è una grande sperequazione di trattamento. Per esempio, in Sicilia si trovano migliaia e migliaia di profughi dalla Tunisia, che sono stati spogliati dalle leggi espropriatrici della Repubblica francese. Questi infelici, con sole cento lire al giorno di assistenza, sono lasciati in balia di se stessi e nell'impossibilità di trovare un lavoro. Vorrei quindi elevare una voce per fare presente al Governo che dall'Albania, dalla Grecia, dalla Tunisia, dalla Tripolitania, da Rodi sono dovuti tornare in Italia profughi che hanno

diritto all'assistenza della Repubblica, non dirò a maggior titolo ma con titolo non minore dei profughi giuliani e dalmati.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Tutti i profughi hanno un trattamento uguale, almeno di fronte alla legge. Nasce piuttosto la questione che qualcuno ha già percepito la somma che viene data al momento di uscire dai campi e l'ha spesa prima di essersi sistemato. Di qui un notevole stato di disagio. In ogni modo l'osservazione del senatore Terracini è opportuna e quindi verrà tenuta presente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli:

## Art. 1.

A favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati è concesso un contributo straordinario di lire 500 milioni.

Tale contributo sarà impiegato dal Consiglio di amministrazione dell'Opera, sentiti i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, in finanziamenti ed investimenti per la costruzione di alloggi e per attività artigiane ed economiche.

(È approvato).

## Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 500 milioni viene destinata una aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 1<sup>o</sup> aprile 1950, n. 155.

(È approvato).

## Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.